

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	133
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	135

##### AUDIZIONE:

Audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele FITTO, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) .....	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.*

##### La seduta comincia alle 13.45.

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

**S. 949 Governo, approvato dalla Camera.**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere presentata nella seduta del

29 luglio 2008 (*vedi allegato al resoconto della seduta del 29 luglio 2008*).

Il senatore Walter VITALI (PD) manifesta il convinto orientamento contrario sul complessivo impianto del provvedimento. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 60 del decreto-legge, che contempla norme ritenute palesemente incostituzionali, come le previsioni che autorizzano il Governo a modificare con decreto ministeriale poste di spesa fissate per legge. Sostiene che la pur opportuna riforma della normativa sulla contabilità non può avvenire con lo strumento della decretazione d'urgenza. Avanza rilievi critici sulla portata delle norme afferenti al comparto degli enti locali, per i quali il decreto-legge riduce notevolmente le risorse finanziarie ed i margini di autonomia nella gestione di politiche di spesa. Rileva che, anche in relazione alla soppressione dell'Ici, sembra delinearsi una tendenziale sostituzione delle entrate proprie dei comuni con trasferi-

menti statali, il che costituisce un passo indietro, una evidente contraddizione rispetto al tanto declamato federalismo fiscale di cui sono fautori diversi rappresentanti del Governo. Valuta negativamente le disposizioni del testo in materia di sanità, che appaiono ledere le competenze regionali e ne comprimono le risorse finanziarie, nonché le disposizioni sull'edilizia abitativa, che incidono anch'esse su profili di competenza delle autonomie territoriali.

Il senatore Giuseppe ASTORE (IDV) esprime rilievi fortemente critici sul provvedimento in esame. Valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge sul piano casa, con particolare riferimento alle misure di riduzione di risorse già assegnate alle amministrazioni locali; cita al riguardo l'aspetto negativo che tali norme determinano in una regione come il Molise, cui vengono inopinatamente sottratte ingenti risorse. Evidenzia che anche la misura di soppressione dell'Ici si colloca in un quadro di incisiva erosione delle risorse del meridione d'Italia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che sia riformulato il comma 8 dell'articolo 61 del testo in relazione alla percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, affinché possa essere ridotta o eliminata la quota dell'aliquota destinata all'apposito capitolo dell'entrata al bilancio dello Stato.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, dichiara di condividere l'osservazione testè formulata dal senatore Vaccari; riformula quindi la proposta di parere da lui predisposta al fine di recepire nel medesimo parere l'osservazione anzidetta (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AUDIZIONE

*Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI, indi del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele FITTO, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).*

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Raffaele FITTO fornisce elementi informativi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD), Ugo LISI (PdL), Mauro PILI (PdL), Luciano PIZZETTI (PD), Lorenzo RIA (PD) e Isidoro GOTTARDO (PdL), nonché i senatori Walter VITALI (PD), Mariangela BASTICO (PD), Giuseppe ASTORE (IDV) e Gianvittore VACCARI (LNP).

Il ministro Raffaele FITTO fornisce quindi ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 30 luglio 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO

**DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949 Governo, approvato dalla Camera.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali un profilo di competenza di non marginale rilievo;

considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la « Banca del

Mezzogiorno S.p.A. », che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;

valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che « non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato », al fine di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema

di « funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla « tutela della concorrenza »;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge sulla percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;

preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché, all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione *royalty*, da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi.

evidenziati gli articoli *77-bis* e *77-ter*, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo *77-quater*, recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo *77-bis* sono qualificate « principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;

*b)* valuti altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibil-

mente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;

*c)* la Commissione valuti l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva

attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;

*e)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di abrogare il comma 8 dell'articolo 61, ovvero di sopprimere il previsto versamento nella misura dell'1,5 per cento all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, al fine di determinare un minore costo, per l'ente locale, dell'opera pubblica;

*f)* valuti altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli 77-*bis* e 77-*ter*, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità.